

II

Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Bellinzona, 26 ottobre 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Decreto del Consiglio di Stato
che modifica e rimette in vigore l'obbligatorietà generale
a livello cantonale, al contratto collettivo di lavoro
nel ramo delle vetriere**

del 5 ottobre 2022

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

I decreti del Consiglio di Stato del 3 maggio 2011, del 19 febbraio 2014, del 1° dicembre 2015, del 9 maggio 2018, del 27 febbraio 2019 e del 16 settembre 2020 che conferiscono l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro nel ramo vetriere del Canton Ticino, sono modificati e rimessi in vigore fino al 30 giugno 2024.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetriere, allegate al decreto del Consiglio di Stato 3 maggio 2011, del 19 febbraio 2014, del 1° dicembre 2015, del 9 maggio 2018, del 27 febbraio 2019 e del 16 settembre 2020, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 10 Contributo paritetico per l'applicazione del CCL

Per la copertura delle spese derivanti (...) dall'applicazione del CCL, (...) al miglioramento della qualifica professionale (...), è istituito un contributo paritetico, da versare alla CPC (...) del seguente ammontare:

- a) per tutti i datori di lavoro del Cantone Ticino assoggettate al presente CCL: il 2‰ (due per mille) dei salari versati durante l'anno precedente, ritenuta una tassa minima di fr. 20.00 al mese;
- b) per i lavoratori (apprendisti compresi):

			TOTALE
lavoratori attivi in ditte associate all'AVCT e firmatarie del CCL	0.7%*	(...)	(...)*
lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL	0.7%*		0.7%*

* del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell'AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS.

²È fatto divieto alle ditte di assumere a proprio carico il contributo paritetico dovuto dai lavoratori. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

Art. 14 cpv. 3 (Salari)

³(...) i salari reali lordi di tutti i lavoratori sono aumentati dell'1% rispetto a quanto percepito al 31 dicembre 2021.

(Il resto dell'art. 14 rimane invariato)

Art. 22 cpv. 1 lett. b (Assenze di breve durata)

b. nascita di un figlio del lavoratore 10 giorni

(Inclusa l'indennità perdita di guadagno, pari all'80% sui 10 giorni garantiti dall'art. 329g CO. I giorni devono essere consumati nei primi sei mesi del nascituro).

(Il resto dell'art. 22 rimane invariato)

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'art. 14 cpv. 3 del contratto collettivo di lavoro.

IV

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° dicembre 2022 ed è valido fino al 30 giugno 2024.

Bellinzona, 5 ottobre 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 19 ottobre 2022.